

**Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
"Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo"**

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
N.10 del 12-08-2020

Oggetto: Delibera sostitutiva della precedente n. 3 del 10.07.2020 inerente: Installazione di due manufatti prefabbricati poggianti su ruote(tipo caravan) adibiti a servizi igienici e bar (di altezza 3 mt) a carattere precario dal15aprile a l31 ottobre":Ditta GALLO Pasqua-Società ONDA BLU

L'anno **duemilaventi** il giorno **dodici** del mese di **agosto** alle ore **09:00** in Ostuni, presso a seguito di formale convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei signori:

MAGLI Maria Filomena	Presidente f.f.	P
ANGLANI Fabrizio	Membro Esperto	P
ANGELINI Annarita	Membro Esperto	P

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco Dott. Ing. Arch. Angela MILONE con voto consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

PARERE TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 12-08-2020

Il Direttore
(Dott. Ing. Arch. Angela MILONE)

PARERE CONTABILE

Non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, perchè non c'è alcun impegno di spesa da parte dell'Ente Parco.
Ostuni, li 12-08-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Ing. Arch. Angela MILONE)

LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che con nota acquisita agli atti prot. 658 in data 22.05.2020 perveniva dal S.U.E.T. di Ostuni, una nota del R.U.P. arch. Pasqua CAPRIGLIA con la quale richiedeva all'Ente Parco se il Nulla Osta rilasciato alla Ditta ONDA BLU di GALLO Pasqua con sede in Pozzo Faceto di Fasano in via dei Miracoli, n. 216 di confermare la validità del parere o emetterne uno nuovo, posto che il Comune di Ostuni che riceveva la pratica edilizia in data 31/05/2019 non aveva rilasciato il relativo titolo abilitativo per l'anno 2019;

Che con nota prot. 883 del 28.07.2020 perveniva all'Ente Parco nota integrativa recante alcuni documenti, tra cui alcuni richiesti dall'Ente Parco quali titolo di proprietà e frazionamento;

Che con nota prot. 907 del 04.08.2020 perveniva all'Ente Parco ulteriore nota integrativa recante alcuni documenti, tra cui alcuni richiesti dall'Ente Parco quali diritti di segreteria e visure catastali aggiornate, in seguito a frazionamento del lotto unico indicato negli originali elaborati scritto-grafici;

Oggetto del presente Nulla Osta è la Pratica Edilizia intitolata dal S.U.E.T. di Ostuni " PERMESSO DI COSTRUIRE N. 231/2019, INTESTATA A GALLO PASQUA PER: RINNOVO PER IL 2019 DEL PERMESSO DI COSTRUIRE STAGIONALE N.2008-P-026 DEL 16.05.2017, PER REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO CON ANNESSI SERVIZI IGIENICI E DI RISTORO A CARATTERE PRECARIO DAL 15 APRILE AL 31 OTTOBRE 2019. IN CONTRADA FIUME MORELLI"

Il precedente parere del Parco faceva riferimento al F. 2, p.lla 218, la pratica presentata recava come p.lla la 1421 del F.2, mentre l'ultima integrazione riporta (in seguito a frazionamento) la p.lla 1447 del F.2 .

La Giunta riunitasi in data 12.08.2020 ritiene che il Parere vada rinnovato per quanto di seguito riportato.

Descrizione intervento

Il Progetto da nota comunale riguarda l' "installazione di due manufatti prefabbricati poggianti su ruote (tipo caravan) adibiti a servizi igienici e bar (di altezza 3 mt) a carattere precario dal 15 aprile al 31 ottobre". Essa ricadrebbe su un terreno sito alla marina di Ostuni, distinto in catasto al foglio di mappa 2, p.lla 1447 e ricadente nel perimetro del Sito di Importanza Comunitario (SIC) 9140002 "Litorale brindisino".

Valutazioni

Si premette che l'area oggetto d'intervento ricade nella zona 1 del Parco di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale di cui alla zonizzazione provvisoria prevista dall'art. 3 della L.R. 31/2006.

Lo stesso ricade anche nel perimetro del Sito di Importanza Comunitario (SIC) 9140002 "Litorale brindisino".

Le norme di salvaguardia poste dall'art. 4 comma 2 della citata LR 31/06 istitutiva del Parco prevedono che, fino all'approvazione Piano territoriale dell'area naturale protetta, sia fatto divieto di costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La richiesta è motivata nella Relazione Tecnica perché a servizio della spiaggia libera antistante.

Premesso che il parere del Parco per l'anno 2019 faceva riferimento all'installazione stagionale di n. 2 manufatti prefabbricati su ruote adibiti a servizi igienici e bar F.2, p.lla 218

Che la relazione paesaggistica semplificata allegata reca nel titolo in più la "realizzazione del parcheggio" su F.2, p.lla 1421, poi ripetuta al punto 2. della stessa relazione, al cui interno (al paragrafo 5) si dichiara erroneamente la zona come turistico-ricettiva;

Che non si riporta il PRG L.56/80 da cui evincere la destinazione urbanistica dell'area;

Che nello stesso lotto (oggetto di richiesta) si individuano altri due parcheggi indicati come "parcheggio altro esercizio", né si comprendono bene le dimensioni del parcheggio Onda Blu, di cui occorre verificare che sia compatibile con la destinazione d'uso dell'area;

Che quando si dichiara la conformità della relazione paesaggistica ancora una volta il tecnico fa riferimento al Piano del Parco oggi non approvato;

Che la relazione tecnica fa riferimento al terreno come detenuto in locazione, senza alcun riferimento all'autorizzazione da parte della proprietà all'intervento proposto, ma che con l'integrazione del 28.07.2020 prot. 883 si evinceva titolo di proprietà, di cui si allegava visura catastale della p.lla 1447 del foglio 2, solo con l'integrazione del 03.08.2020;

Che ogni riferimento all'attività di "laboratorio funzionale alla piccola attività di ristorazione" come riportato al punto 5 della stessa R.T. è diverso dal punto ristoro richiesto;

Che ogni riferimento alle fioriere, in un Parco, non può essere lasciato senza le specifiche indicazioni delle essenze, posto che non si comprende bene dove le stesse dovrebbero essere messe, perché di fatto non rappresentate negli elaborati progettuali, né descritti nella relazione tecnica;

Che l'asseverazione del tecnico fa riferimento ai soli manufatti provvisori e nulla dice in riferimento al parcheggio, all'area ristoro e alle passerelle e che la stessa è resa con chiaro riferimento al Piano del Parco, di fatto non approvato e non alla L.31/2006;

Che dall'analisi della Tavola 1 compare una planimetria generale, che non rappresenta l'ante operam di quanto si sta proponendo, stando alle fotografie allegate, ma quanto riferito ad altri anni in cui compare al numero 3) "modulo mobile per deposito temporaneo" completamente privo di dimensioni e ingombro, pertanto non si comprende perché si è inserita questa planimetria piuttosto che l'ante operam attuale;

Che sempre nella stessa tavola 1 è riportato lo stralcio PRG adeguato al PUTT, oggi non più efficace, piuttosto che il PRG L.56/80;

Che dall'analisi della Tavola 2 compare un "percorso per la passerella in legno esistente", non richiesta nella relazione tecnica, compare la scritta "area retrodunale" da rinaturalizzare, di cui nulla si dice nella relazione tecnica, compaiono diverse staccionate in legno, di cui non c'è alcun dettaglio, probabilmente di divisione del lotto in tre, come da tavola 1, compare al punto 5) in legenda, un modulo mobile per fossa Imhoff, di cui non vi è traccia nella documentazione allegata alla richiesta di Nulla Osta, tra l'altro con chiara movimentazione del terreno, come da sezione allegata, pertanto, salvo diversa dimostrazione non sembra mai essere stata autorizzazione da parte del Parco, oltre ad assenza di qualsiasi quota indicante la distanza tra i manufatti e la loro ubicazione nel lotto;

Conclusioni

Alla luce delle valutazioni che precedono si ritiene pertanto che possa formularsi da parte del Consorzio di gestione provvisoria del Parco un parere favorevole con prescrizioni relativamente alla sola p.la 1447 alla richiesta avanzata dalla ditta ONDA BLU di GALLO Pasqua in merito all'ottenimento del nulla osta previsto dall'art. 7 della stessa L.R. n. 31/2006 per l'intervento proposto, previa acquisizione di quanto di seguito riportato e a condizione che il gestore osservi tutte le indicazioni e divieti posti dalla L.R. n.31/2006 e dal Piano di gestione del SIC e dalla relativa regolamentazione sulla gestione del SIC approvata con delibera di Giunta Regionale del 15 dicembre 2009 n. 2436 e s.m.i. unitamente a quanto di seguito riportato::

- Con il presente parere si autorizzano solo i n. 2 manufatti prefabbricati su ruote adibiti a servizi igienici e bar, mentre il parcheggio, la passerella sulle dune, lo steccato, la rinaturalizzazione retrodunale, le fioriere, eventuali ombrelloni tra le tamerici e/o altre forme di gazebo, non essendo inserite chiaramente negli elaborati scritto-grafici non potranno essere autorizzati;
- In generale, laddove la passerella non fotografata dovesse, come sembra, essere sulle dune, occorre trovare una soluzione alternativa in modo da poterla autorizzare, essa in primis va fotografata con dimostrazione di essere l'unico passaggio verso il mare;
- Gli interventi inerenti: parcheggio dell'intero lotto, passerella, rinaturalizzazione, fioriere, steccato non vengono autorizzati perché in netto contrasto con quanto previsto dalla L. 31/2006, infatti gli stessi non sono asseverati da parte di tecnico abilitato di conformità di tutti gli interventi proposti da cui debba evincersi la legittimazione urbanistica di ogni intervento (stante le scritte "esistente" riportate nella tavola) e che non ci sia cambio di destinazione d'uso rispetto al PRG - L. 56/80 e di fatto
- Si obbliga allo smontaggio totale, con messa in pristino dello stato dei luoghi, a fine stagione 2020 dell'impianto di smaltimento dei reflui, perché, stante la documentazione, non risulta autorizzato dal Parco Dune con giustificativo della sezione in cui si vede movimentazione di terra, inoltre la realizzazione di fossa Imhoff e relativi impianti risultano essere in contrasto con il divieto previsto dall'art.2 lettera a) della L. 31/2006 in quanto si configurerebbe come una realizzazione di opere all'esterno dei centri abitati
- il presente Nulla Osta ha validità per l'anno 2020, essendo l'intervento soggetto a montaggio e smontaggio annuale, non si dovrà nelle prossime proposte progettuali parlare di rinnovo, perché di fatto si tratta di realizzazione ex novo:
- In seguito allo smontaggio di ogni manufatto, regolarmente comunicato all'Ente Parco, per iscritto e asseverata da tecnico abilitato e corredata da adeguato rilievo fotografico **dovrà essere ripristinato l'originale stato dei luoghi;**
- nelle aree di pertinenza all'intervento richiesto è fatto **divieto assoluto di impiantare specie vegetali estranee alla flora spontanea dell'area (tamerici, palmizi vari, yucche, prati inglesi non autoctoni, ecc),** possono essere impiantate esclusivamente specie arbustive della macchia mediterranea (lentisco, mirto, leccio, ginepro, ecc.). E' inoltre vietato impiantare specie vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengano da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003. A tal proposito si consiglia l'impiego di piante provenienti dai Vivai Forestali dell'Agenzia Regionale Irrigazione e Forestali ARIF della Regione Puglia che utilizzano materiale di propagazione del territorio;
- la gestione della vegetazione erbacea spontanea posta lungo i sentieri di accesso al lotto e in tutte le pertinenze deve avvenire manualmente o attraverso mezzi meccanici, è fatto **divieto assoluto di utilizzo diserbanti chimici;**
- è fatto **divieto assoluto di aprire nuovi sentieri e nuove strade per l'accesso al mare;**
- **gli impianti di illuminazione** in area Parco devono essere realizzati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, con la luce diretta verso il basso, in conformità alle prescrizioni di cui all'art.8 del R.R. 13/2006.
- La presente autorizzazione va sempre allegata alla presentazione della pratica dell'anno successivo;

Resta salvo l'obbligo per il richiedente di espletare la Valutazione di Incidenza ambientale presso l'Amministrazione Provinciale di Brindisi, in relazione all'inclusione del terreno nel perimetro del SIC Litorale brindisino.

E' fatta salva l'acquisizione di pareri di competenza da altri Enti.

LA GIUNTA ESECUTIVA

- **VISTO** versamento di € 50,00 su C/c Parco IT88T0870679230000000705517 c/o BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI recante come causale: "diritti di segreteria per parere parco anno 2020 - ONDA BLU", allegato nell'ultima integrazione pervenuta al Parco;
- **VISTO** l'articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000;
- **VISTA** la Legge Regionale n. 31/2006
- **VISTO** la nomina della Giunta Esecutiva del 29.06.2020;

VISTO l'art. 10 comma 3 lett. e) dello Statuto del Consorzio il quale prevede la competenza della Giunta esecutiva per l'istruttoria tecnica per il rilascio dei pareri obbligatori, delle autorizzazioni e dei nulla-osta di competenza consortile previsti da norma di legge o di regolamento;

VISTO l'art. 12 comma 3 lett. f) dello Statuto del Consorzio;

VISTO l'art. 6 comma 4 della L.R. n. 11/2001

VISTO il parere legale della Regione del 22.05.2020 con cui in assenza del Presidente, il membro più anziano può convocare ed essere il Presidente facente funzioni;

VISTO il parere legale del Dirigente avv. Alfredo Tanzarella del Comune di Ostuni del 15.06.2020;

RILEVATO che con delibera n. 3 della Giunta Esecutiva del 10.07.2020 era già stato espresso un parere viziato da un evidente mero errore materiale, nonché dall'assenza della dichiarazione del frazionamento catastale, non corrispondente a quanto dichiarato precedentemente dal tecnico;

CHE la delibera n. 10 del 12.08.2020 annulla e sostituisce integralmente la predetta delibera n. 3 del 10.07.2020;

CONSIDERATO che il presente parere non comporta alcun impegno di spesa

CON voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa

Di ritenere che possa formularsi da parte della Giunta Esecutiva del Consorzio di gestione provvisoria del Parco parere favorevole con le precisazioni e le prescrizioni meglio e più analiticamente specificate nella narrativa della presente in merito alla richiesta avanzata dalla GALLO Pasqua con sede in Pozzo Faceto di Fasano in via dei Miracoli, n. 216 per il rilascio di Nulla Osta per un manufatto stagionale con servizi e pedana, su terreno sito in agro di Ostuni, insistente su terreno distinto in catasto al foglio di mappa 2, p.lla 1447;

- **Di demandare** al Presidente del Consorzio il rilascio del parere del Parco ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 3 lett. g) dello Statuto consortile.

Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di mano, e con voti unanimi

DELIBERA

DI RENDERE la su estesa deliberazione eseguibile con le precisazioni e prescrizioni di cui in narrativa, con salvezza dei diritti di Terzi e acquisizione di pareri di competenza da altri Enti come per Legge.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Estensore e R.U.P.: Direttore del Parco Dott. Ing. Arch. Angela MILONE

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente

Prof.ssa Maria Filomena MAGLI

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Ing. Arch. MILONE Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line in data _____ con Num. _____ ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____.

Ostuni,

Il Responsabile
